



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

# DIRETTIVE PER LA VENDITA DEL PRODOTTO MIELE

ALLEGATO alla Delibera del c.d.a. n.94 del 13 luglio 2012



**Art. 1**  
**(Centri di smielatura e competenze)**

L'Ente Foreste ha attivato i centri di smielatura appresso elencati, dove viene conferito il prodotto proveniente dalle foreste demaniali e cantieri forestali gestiti.

- *Pixinamanna* in località "Is Palaceris" agro del Comune di Pula (Servizio Territoriale Ente Foreste di Cagliari);
- *Su Filigosu* agro del Comune di Oschiri (Servizio Territoriale Ente Foreste di Sassari);
- *Bidderosa* in agro del Comune di Orosei, in fase di certificazione (Servizio Territoriale Ente Foreste di Nuoro);

Ai sensi delle normative di legge per la rintracciabilità e la commercializzazione del prodotto il miele viene identificato per lotti di produzione che coincidono con il nome del cantiere forestale dove viene prodotto, la data di confezionamento e la qualità del miele. Tutti i lotti vengono sottoposti a lavorazione e confezionati (invasettatura – etichettatura – stoccaggio).

1) Il Centro di smielatura "Pixinamanna" (Pula) esegue la lavorazione del miele proveniente dalle UGB del Sulcis, Linas, Sarrabus, M.te Arci, Ogliastro e Tacchi:

	<b>CODICI dei Lotti di provenienza</b>
<b>UGB del SULCIS</b>	
a) Foresta Demaniale di Pixinamanna "Pula"	<b>PIX</b>
b) Foresta Demaniale di Monte Nieddu "Sarroch"	<b>MN</b>
c) Foresta Demaniale di Is Cannoneris "Pula"	<b>IC</b>
d) Cantiere Forestale di Monte Maria "Domus de Maria" sa Mitza e S'orcu	<b>MZ</b>
e) Foresta Demaniale di Pantaleo "Santadi"	<b>PA</b>
f) Foresta Demaniale di Tamara Tiriccu - Nuxis	<b>TT</b>
g) Foresta Demaniale Gutturu Mannu - Assemini	<b>GM</b>
<b>UGB del LINAS</b>	
h) Foresta Demaniale di Croccorigas - Guspini	<b>CR</b>
i) Foresta Demaniale Monti Mannu – Villacidro	<b>MM</b>
<b>UGB del SARRABUS</b>	
l) Foresta Demaniale di Castiadas - Castiadas	<b>CA</b>
<b>UGB del M.te Arci</b>	
m) Cantiere Forestale di Pau	<b>PAU</b>
n) Cantiere Forestale di Palmas Arborea	<b>PAR</b>
o) Cantiere Forestale di Morgongiori	<b>MOR</b>



<b>UGB dell'Ogliastra</b>	
p) Cantiere Forestale Silana - Urzulei	<b>SI</b>
q) Cantiere Forestale di Eltili - Baunei	<b>BAU</b>
<b>UGB dei Tacchi</b>	
r) Cantiere Forestale Monte Ferru - Cardedu	<b>MF</b>

- 2) Il Centro di smielatura “Su Filigosu” (Oschiri) esegue la lavorazione del miele proveniente dalle UGB di Porto Conte, M.te Acuto, Altopiano Buddusò e Limbara e provvisoriamente anche quello proveniente dal Servizio Territoriale di Nuoro.

	<b>CODICI dei Lotti di provenienza</b>
<b>UGB di PORTO CONTE</b>	
a) Foresta Demaniale Porto Conte - Alghero	<b>PC</b>
<b>UGB del MONTE ACUTO</b>	
b) Foresta Demaniale di Su Filigosu - Oschiri	<b>SF</b>
c) Foresta Demaniale di Monte Lerno - Pattada	<b>ML</b>
d) Cantiere Forestale di Tula - Tula	<b>TU</b>
e) Cantiere Forestale Sa Linna Sicca - Pattada	<b>LS</b>
f) Cantiere Forestale di Sa Conchedda - Buddusò	<b>SC</b>
<b>UGB dell'ALTOPIANO BUDDUSO'</b>	
g) Foresta Demaniale di Bolostiu - Alà dei Sardi	<b>BO</b>
h) Cantiere Forestale Coiluna	<b>CO</b>
i) Sos Littos sas Tumbas	<b>LI</b>
l) Foresta Demaniale di Terranova - Alà dei Sardi	<b>TE</b>
m) Foresta Demaniale di Monte Olia - Monti	<b>MO</b>
n) Foresta Demaniale di Sorilis - Olbia	<b>SO</b>
<b>UGB del LIMBARA</b>	
o) Cantiere Forestale del Limbara nord “Tempio Pausania	<b>LN</b>
p) Cantiere Forestale Limbara - Calangianus	<b>LC</b>
q) Foresta Demaniale del Limbara sud - Berchidda	<b>L.SUD</b>

- 3) Il Centro di smielatura “Bidderosa” (Orosei) esegue la lavorazione del miele proveniente dalle UGB delle Baronie, Montalbo e del Supramonte:

<b>UGB delle BARONIE</b>	<b>CODICI</b>
a) Cantiere Forestale di Biderosa - Orosei	<b>BI</b>
b) Cantiere Forestale di Berchida - Siniscola	<b>BE</b>
c) Cantiere Forestale di Sa Mesa - Irgoli	<b>SMI</b>



d) Perda Longa (Loculi)	<b>PL</b>
e) Cantiere Forestale di San Giovanni - Onifai	<b>SG</b>
f) Cantiere Forestale di Tuttavista - Galtellì	<b>TV</b>
<b>UGB del MONTALBO</b>	
g) Cantiere Forestale di Sant'Anna - Lodè	<b>SA_</b>
h) Cantiere Forestale di Montalbo - Siniscola	<b>MA</b>
i) Cantiere Forestale di Su Lidone - Torpè	<b>SL</b>
l) Cantiere Forestale di Sa Mela - Lodè	<b>SML</b>
<b>UGB del SUPRAMONTE</b>	
m) Cantiere Forestale di Sa Pruna - Dorgali	<b>SP</b>
n) Foresta Demaniale di Montes - Orgosolo	<b>MON</b>

Nei centri di smielatura viene conservata tutta la documentazione quale:

- 1) il manuale di autocontrollo della produzione primaria HACCP;
- 2) il manuale di carico e scarico comprese le scorte dei materiali;
- 3) il registro della rintracciabilità del prodotto, con i codici di individuazione dell'identificativo delle arnie, data di smielatura, l'umidità del prodotto, n° del lotto così costituito "**codice foresta + data di smielatura**", quantità di miele estratto;
- 4) il registro di invasettatura e scarico contenente il tipo di miele, il n° del lotto, l'umidità, il numero dei vasetti e il peso, totale dei Kg. prodotti.

Ogni centro di smielatura è autorizzato alla vendita del prodotto secondo le norme in vigore a seguito della denuncia di inizio attività regolarmente presentata al Comune nel quale è presente.

## **Art. 2**

### **(Responsabile del manuale di autocontrollo HACCP)**

Il responsabile del laboratorio del centro di smielatura coincide con la figura del responsabile del manuale di HACCP.

## **Art. 3**

### **(Altri centri autorizzati alla vendita)**

Sono altresì autorizzati alla vendita i centri dell'Ente Foreste della Sardegna, appresso citati:

- Foresta Demaniale di Pantaleo (Santadi), dotato di POS per il pagamento con Bancomat.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

- I Servizi Territoriali di Cagliari, Sassari, Tempio Pausania, Nuoro, Oristano e Lanusei, potranno richiedere il miele ai centri di smielatura di cui al capitolo 1, sulla base delle richieste di acquisto a loro pervenute, da far pagare attraverso le modalità di vendita previste nell'art. 4.
- *Mostra itinerante, o manifestazioni* dove partecipa l'Ente Foreste: in questo caso il prodotto dovrà sempre essere richiesto formalmente per iscritto ai centri di smielatura prima dell'allestimento delle stesse, sarà venduto mediante pagamento bancomat secondo le modalità previste in art. 4.
- Altre Unità gestionali di base (UGB) potranno essere autorizzate alla vendita qualora vengano dotate di POS e/o tramite bollettino di c/c postale, previa acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio (SUAP). Tali centri dovranno destinare un locale per la vendita dove verrà stoccato il prodotto nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti e dovranno possedere un apposito registro di carico e scarico a valenza annuale timbrato e firmato dal Direttore del Servizio Territoriale.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di vendita)**

- Il prodotto potrà essere venduto dai centri di smielatura di cui all'art. 1) e dagli altri centri autorizzati di cui all'art. 3) oltreché con versamento sul c/c postale anche con bonifico bancario e/o bancomat presso i centri di smielatura dotati di POS. Per ogni vendita dovrà essere compilato il modulo Allegato A) accompagnato dalla copia delle ricevute di pagamento.
- La fattura verrà emessa differita da parte del Servizio Territoriale competente entro i termini di legge. Unitamente al prodotto verrà consegnato il relativo documento di trasporto o documento equivalente, integrato con l'ammontare dei corrispettivi (art. 21 D.P.R. 633/1972).
- La vendita potrà essere effettuata anche a soggetti che rivendono il prodotto a terzi (artigiani, agriturismi, alberghi, b&b, negozi di nicchia, e/o Ditte nel settore alimentare), applicando i prezzi come stabiliti nel successivo articolo 5.
- La documentazione contabile (ricevuta di vendita, correlate agli scontrini di acquisto con sistema POS, o alle ricevute di pagamento con c/c postale o alle ricevute di bonifico bancario) per gli adempimenti relativi all'iter amministrativo, I.V.A., ecc. è in capo ai Servizi Territoriali di appartenenza. I centri vendita di cui all'art. 1) 3), dovranno comunicare ai Servizi Territoriali di appartenenza nei primi cinque giorni del mese successivo alla vendita i prodotti venduti per adempiere agli obblighi di fatturazione.



## **Articolo 5**

### **(Prezzi di vendita)**

I prezzi di vendita del miele sono stati suddivisi per quattro categorie appresso indicate, gli importi corrispondenti sono riportati nel prezzario:

1. miele millefiori o di macchia mediterranea;
2. miele monoflora (Arancio– Asfodelo – Cardo – Castagno – Cisto – Elicriso – Timo – Erica – lavanda – Rosmarino);
3. miele di Eucaliptus;
4. miele di Corbezzolo (amaro).

Un altro prodotto che non fa parte delle categorie predette è l'*Abbamele* (da vendere alle sole industrie dolciarie). Per l'acquisto di miele in grosse quantità verrà applicato uno sconto come appresso riportato:

- **da 10 kg sino a 15 kg** sconto del 5% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- **da 16 kg a 20 kg** sconto pari al 10% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- **da 21 kg sino a 50 kg** sconto pari al 15 % del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- **oltre i 50 kg** uno sconto pari al 20% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge.

Il miele acquistato dalle industrie dolciarie, che non possiede i parametri di legge destinati alla vendita al dettaglio, potrà subire uno sconto del 50% del prezzo del listino in vigore. Il prodotto invasettato prossimo alla scadenza (6 mesi prima) potrà essere venduto con uno sconto pari al 20% del prezzo del listino al netto dell'Iva di legge. Per vendite effettuate ad artigiani, agriturismi, alberghi, b&b, negozi di nicchia, e/o Ditte nel settore alimentare, vengono applicati gli sconti come appresso indicati:

- **da 10 kg sino a 15 kg** sconto del 10% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- **da 16 kg a 20 kg** sconto pari al 15% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- **da 21 kg sino a 50 kg** sconto pari al 20 % del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;
- **oltre i 50 kg** uno sconto pari al 25% del prezzo di vendita al netto dell'iva di legge;

## **Art. 6**

### **(Utilizzo del prodotto per fini promozionali)**

Parte del prodotto, in ridotte quantità, potrà essere destinato per fini promozionali e istituzionali, quali partecipazione a concorsi, e/o manifestazioni fieristiche, visite didattiche presso i centri di smielatura, etc.

Le confezioni utilizzate per i fini precedentemente indicati saranno differenti da quelle utilizzate per la vendita.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

## Allegato A

Spett.le

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di \_\_\_\_\_

Centro di smielatura di \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_ nella Via /Vico/P.zza  
\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_.

### CHIEDE DI ACQUISTARE

Il miele sotto indicato, e conferma l'avvenuto pagamento mediante bollettino postale / bonifico bancario / Bancomat in data \_\_\_\_\_, la cui ricevuta viene allegata alla presente.

TIPOLOGIA PRODOTTO	CODICE	N° CONF.	Gr.	PREZZO €/conf.	IMPORTO €
Sub totale					
IVA 10%					
<b>TOTALE</b>					



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

*Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso completa visione delle condizioni di vendita contenute nelle direttive in vigore pubblicate sul sito web dell'Ente Foreste della Sardegna e di accettare sin d'ora e senza riserva alcuna tutte le clausole e condizioni;*

*Dichiaro di essere informato, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.*

**Il Dichiarante**

\_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

Il/la Sottoscritto/a precisa che la fattura dovrà essere intestata a:

Intestatario	
Indirizzo	
CAP e Città	
Provincia	
Cod. Fiscale / Partita I.V.A.	

**Visto per la vendita (a cura dell'Ente Foreste della Sardegna)**